



Piano del Parco

1. IL CONTESTO INTERNAZIONALE

1.1. La Convenzione sulla Biodiversità

A livello internazionale il Parco Nazionale della Majella si colloca in una posizione centrale nella realizzazione della Convenzione sulla Biodiversità per almeno due motivi. Da un lato il Parco costituisce, per le sue caratteristiche naturali, la posizione biogeografica, la ricchezza di specie rare ed endemiche, un unicum nella penisola italiana, nonché l'ambito più meridionale d'Europa per la presenza di caratteri floristici e faunistici "alpini". Dall'altro lato l'area della Majella è in continuità con tutto l'Appennino, interessato da aree protette di importanza nazionale e internazionale, quindi costituisce una componente essenziale per la sopravvivenza di popolazioni altamente mobili come i grandi carnivori.

1.2. Le linee guida IUCN

Gli obiettivi del Piano hanno trovato una specificazione nel ruolo che si intende attribuire, a livello nazionale e internazionale, al Parco Nazionale della Majella. A livello internazionale uno specifico riferimento sono le "Guidelines for Protected Area Management" proposte dall'IUCN nel 1994. Esse definiscono le categorie di aree protette sulla base degli obiettivi di gestione; il Parco Nazionale della Majella appartiene alla II categoria, aree finalizzate alla protezione degli ecosistemi e la ricreazione.

1.3. La Direttiva Habitat

Il territorio del Parco Nazionale della Majella è interessato da **19 Siti di Importanza Comunitaria (SIC)** individuati sulla base della Direttiva Habitat (Allegato III); inoltre, nel suo patrimonio biologico il Parco annovera molte specie animali e vegetali di interesse comunitario (Allegato II).

Nella stesura del Piano del Parco Nazionale della Majella si è quindi tenuto conto che, per la **Direttiva Habitat (art. 6)**, qualsiasi piano o progetto che abbia incidenze significative sui SIC, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo; le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

Art.6, Comma 3, Direttiva Habitat

[...]

3. *Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma*

che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
[...]